

## **Convenzione quadro tra**

**Il Comune di Civitavecchia**, con sede in Civitavecchia, Via Guglielmotti n.7, in persona del rapp.te legale pro-tempore Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco, nato a Sant'Angelo dei Lombardi il 25/08/1956, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Comune medesimo, via Guglielmotti n. 7, 00053 Civitavecchia, di seguito denominato anche "Comune";

**L'Università degli Studi della Tuscia**, con sede in Viterbo via Santa Maria in Gradi, 4 in persona del rappresentante legale, Magnifico Rettore Prof. Stefano Ubertini, nato a Perugia il 09/07/1974, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale in via S. Maria in Gradi 4 , Viterbo, di seguito denominato anche "Università";

**La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia** con sede sita in Civitavecchia, Via Risorgimento n. 8/10/12, in persona del rappresentante legale Presidente Prof. Gabriella Sarracco nata a Civitavecchia, il 23/01/1950, domiciliata per la sua funzione presso la sede sita in Civitavecchia, Via Risorgimento n. 8/10/12, di seguito denominato anche "Fondazione";

**Il Consorzio "Università Per Civitavecchia"**, con sede in Civitavecchia, Piazza Verdi n. 1, in persona del rappresentante legale Presidente Prof. Enrico Maria Mosconi, nato a Roma il 06/02/1969, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del Consorzio, a Civitavecchia, Piazza Verdi 1, di seguito denominato anche "Consorzio";

### **Premesso che**

- tra il Comune, l'Università e la Fondazione è stato costituito con atto del 2014 n.5436/3734 il Consorzio Università per Civitavecchia;
- l'art. 5 dello Statuto del Consorzio individua la natura dei conferimenti che ciascun associato è tenuto ad eseguire al fine di consentire lo svolgimento dell'attività del Consorzio;
- che in data 16 luglio 2015 è stata stipulata tra le parti una convenzione quadro finalizzata (allegato sub 1), tra l'altro, a disciplinare l'applicazione dell'art. 5 dello Statuto con riferimento agli anni accademici precedenti alla data odierna e, pertanto, sussiste la necessità di stipulare una nuova convenzione per gli anni futuri;

**Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate si stipula la seguente convenzione:**

**Art. 1**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2**

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti: a) attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie; b) attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

**Art. 3**

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto il Comune provvede alle risorse finanziarie necessarie per la gestione dei corsi attivati nel prossimo quinquennio accademico (a.a.2018/2019/2022/2023) per il raggiungimento dell'oggetto sociale mediante la provvista riveniente dalla convenzione stipulata tra il Comune di Civitavecchia e l'Enel in data 14 aprile 2008. In particolare, il Comune, in applicazione di quanto stabilito nella deliberazione di G.M. n. 80 del 19/4/2019, richiederà ad ENEL l'erogazione del contributo annuale al Consorzio per la somma di € 500.000 più gli adeguamenti previsti nell'accordo di cui l'importo minimo di € 106.000 annuali destinati a ciascun corso attivato. Così come anche integrato dalla Deliberazione n. 4 del 23/01/2020 del Comune di Civitavecchia (All. sub 2).

Le spese annuali di gestione e di funzionamento del Consorzio sono rendicontate in sede di approvazione del bilancio annuale del Consorzio ed inviate al servizio pubblica istruzione ed università per le verifiche.

Le eventuali economie risultanti dal Bilancio Annuale del Consorzio, potranno essere utilizzate, su richiesta del Comune e di intesa con gli altri soci e, per attività di formazione e per le altre attività statutarie, anche attraverso la stipula di contratti con enti, istituzioni, università e fondazioni.

Al fine di garantire una maggiore celerità dell'acquisizione da parte del Consorzio delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, il Comune dà atto di aver stipulato con Enel un accordo "Modalità di attuazione dell'accordo tra Comune di Civitavecchia ed Enel Produzione s.p.a. 14 aprile 2008" (All. sub 3) così come nella delibera giunta Comunale del Comune di Civitavecchia n. 80 del

19.4.2019 che prevede il versamento delle somme dovute da ENEL direttamente al Consorzio previa richiesta scritta del Sindaco ed entro 60 giorni dall'invio di quest'ultima.

#### **Art. 4**

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto l'Università si obbliga ad attivare nel prossimo quinquennio accademico (a.a. 2018/2019-2022/2023) i corsi attualmente in essere – o loro equivalenti - e, precisamente: Biologia Ambientale, Biologia ed Ecologia Marina, Economia Aziendale ed Economia Circolare.

Le somme per ciascun corso di laurea attivato corrisposte dal Comune, su autorizzazione del Comune, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 saranno riversate dal Consorzio a favore dell'Università.

L'Università potrà utilizzare le somme ricevute dal Consorzio anche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3°, legge 240/2010, per il finanziamento di borse di studio dottorali e per la stipulazione di contratti di insegnamento dei corsi di studio dell'Ateneo, previo accordo e delibera del CDA e nel rispetto di quanto previsto nella legislazione vigente in materia e nel regolamento di Ateneo per le attività di ricerca e didattica integrata.

L'Università assume l'impegno di implementare i corsi di laurea nell'ipotesi in cui il Consorzio fosse in grado di incrementare le risorse finanziarie in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto. A tal fine le parti concordano sulla necessità di sviluppare iniziative finalizzate al potenziamento dei corsi orientati all'ambiente, all'energia, al turismo, alla logistica, alla portualità e, comunque, a tutto quanto altro utile alla vocazione, anche futura, del territorio.

L'Università dovrà rendicontare al Consorzio tutte le attività svolte in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto e dalla presente convenzione.

#### **Art. 5**

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 5 dello Statuto e nello svolgimento della propria attività istituzionale esplicabile nei settori "istruzione e formazione" e "ricerca scientifica e tecnologica", la Fondazione si obbliga a conferire la porzione dell'immobile sito in Civitavecchia Piazza Verdi n. 1 meglio Individuata nella piantina che si allega sub 4) nella quale sono specificati gli incrementi di superficie concessi - con contratto di comodato d'uso gratuito con durata corrispondente al prossimo quinquennio accademico (a.a.2018/2019-2022/2023). Il comodato sarà formalizzato

entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e dovrà prevedere – come stabilito dallo Statuto - che le spese straordinarie del bene siano a carico del comodante.

Il Consorzio, direttamente o nella qualità di soggetto riconducibile alle coperture attivate dall'Università, si doterà di polizza assicurativa per la responsabilità civile e di polizza assicurativa "all risk" con riferimento alle porzioni dell'immobile oggetto della presente convenzione. La Fondazione si obbliga a conferire in uso gratuito il materiale didattico, tecnologico informatico di cui all'allegato sub 5) per tutta la durata del contratto di comodato di cui al precedente capoverso. Le parti concordano che la Fondazione non si farà carico delle spese di sostituzione e/o riparazione del materiale di cui al presente capoverso. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto del Consorzio - e, segnatamente, dall'art. 5 in ordine alla natura e alla misura dei conferimenti dei singoli Consorziati - e quanto convenuto con il presente atto:

- considerata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione sopravvenuta rispetto all'adesione al Consorzio e alla stipulazione della Convenzione del 16 luglio 2015;
- considerato che la Fondazione, in ragione di quanto sopra, ha manifestato la necessità di ottimizzare la redditività dei propri immobili, ma, al contempo, ha incrementato la superficie degli immobili destinati allo svolgimento delle attività accademiche;
- considerato, per un verso, la difficoltà oggettiva ad acquisire la disponibilità di immobili alternativi senza aggravio di oneri per il Consorzio e i suoi Soci; per altro verso, che deve essere garantita la continuità dei corsi;
- considerato che la Fondazione ex art. 5, 2° comma, della Convenzione del 16 luglio 2015, deve ancora corrispondere all'Università la somma residua di € 250.000,00;

Il Consorzio e l'Università - nell'ottica dello spirito consortile e al fine di evitare che il progetto sotteso alla costituzione del Consorzio possa non essere realizzato appieno a causa di quanto sopra esposto - assumono i seguenti rispettivi impegni: a) il Consorzio a destinare a favore della Fondazione un contributo forfettario annuo, per il degrado e svalutazione dell'immobile conseguente alla normale utilizzazione dell'immobile stesso da parte del Consorzio, di € 50.000; b) L'Università a concedere alla Fondazione una dilazione del pagamento della somma residua di € 250.000,00 che preveda il versamento di € 50.000 annui per n. 5 anni.

#### **Art. 6**

Il Consorzio si avvarrà di personale distaccato o comandato dai consorziati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, sia per l'amministrazione che per la didattica e l'orientamento degli studenti; il dipendente distaccato conserverà lo status dell'ente di provenienza ed opererà alle dipendenze

funzionali del Consiglio di amministrazione del Consorzio "Università per Civitavecchia" su disposizioni del Presidente e del Segretario Generale, che invierà al Dirigente del Servizio dell'Ente di appartenenza una relazione dettagliata dell'attività svolta in ordine alla valutazione della performance annuale.

**Art. 7**

La presente convenzione è valida per gli anni accademici 2018/2019 - 2022/2023. Le parti si obbligano alla scadenza a negoziare in buona fede la stipulazione di una nuova convenzione, fermi restando gli obblighi derivanti dallo Statuto.


**Art. 8**

Tutti gli obblighi assunti dalle parti con la convenzione del 16 luglio 2015 non ancora integralmente adempiuti restano validi ed efficaci. Gli effetti della convenzione del 16 luglio 2015 sono estesi all'anno accademico 2017/2018.

Civitavecchia, 27/05/2020


**Comune di Civitavecchia**

Il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco



**Fondazione Ca.Ri.Civ.**

Il Presidente Prof. Gabriella Sarracco




**Università degli Studi della Tuscia**

Rettore Magnifico Prof. Stefano Ubertini



**Consorzio Università per Civitavecchia**

Il Presidente Prof. Enrico Maria Mosconi



Allegati:

All. 1 Convenzione quadro 16 luglio 2015

All. 2 Deliberazione n. 4 del 23/01/2020 del Comune di Civitavecchia

All. 3 Modalità di attuazione dell'accordo tra Comune di Civitavecchia ed Enel Produzione s.p.a. 14 aprile 2008"

All. 4 Piantine planimetriche

All. 5 Elenco materiale didattico, tecnologico informatico

*Atto Deliberativo n. 288 19/02/2019 del Comune di Civitavecchia*

